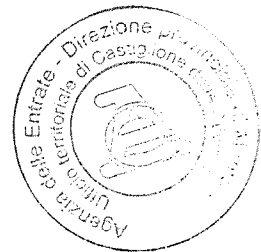


STATUTO ORATORIO E CIRCOLO "SAN MICHELE"
"Associazione di Promozione Sociale (APS)"



Art. 1 – Denominazione sociale

1. È costituita l'Associazione riconosciuta **"ORATORIO E CIRCOLO SAN MICHELE- Associazione di Promozione sociale"**, in breve **"ORATORIO SAN MICHELE- A.P.S."** avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

N°
SERIE 3

30 GEN 23

ESENTI

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione **"ORATORIO SAN MICHELE - A.P.S."** è apolitica e si ispira ai valori cristiani, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del RUNTS e come ente non commerciale del Terzo settore.
2. L'Associazione ORATORIO SAN MICHELE è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini che, condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività di interesse generale, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona e di catechesi, che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi e verso le quali devono essere orientate.
3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
 - a. si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia e la Diocesi, collaborando e sostenendo gli enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo;
 - b. si propone l'organizzazione del tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli altri enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;

Ufficio del
Registrazione Provinciale
di Castiglione della Pescaia
DIREZIONE PROVINCIALE
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE
DEL TERZO SETTORE
FALCO

- c. promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi massmediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;
 - d. si propone, altresì, di svolgere attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva;
 - e. cura la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza dei soci alle iniziative ed in seno alle organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra.
4. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di cui alle lettere d), f), i), k), l), t), u), v), w) e z), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
- A. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - D. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - E. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - F. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - I. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - K. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- L. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
 - N. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - T. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - U. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - V. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - W. promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - Z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
5. L'Associazione potrà attuare lo sport come mezzo prioritario per poter intervenire operativamente sui disagi e le esigenze del mondo giovanile e in particolare:
 - a. potrà curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - b. ai fini dell'eventuale riconoscimento a fini sportivi, si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.
 6. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 7. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 8. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione

delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

9. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in VICOLO CANONICA, 8 nel Comune di MONZAMBANO (MN).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.
2. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
3. I nuovi soci versano la quota associativa annuale all'atto della loro adesione, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
 - sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
 - partecipare alle riunioni e alle assemblee;
 - tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
 - offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
4. I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte,
 - a) recesso, formalizzato per iscritto; con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
 - a) Esclusione: In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali e dei principi e valori fondativi, il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal

quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

2. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
3. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
4. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.
2. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
3. L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci.
4. I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.
5. Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Non sono ammesse deleghe di voto.

6. I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo. In ogni caso, essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall'Assemblea stessa.
8. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.
11. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
12. Le Assemblee sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.
13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
14. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
15. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare, l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e

delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

16. L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni quattro anni il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. approva annualmente il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio di previsione;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

17. L'Assemblea straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

18. Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

19. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo e Il Presidente

- 1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto di voto ed una anzianità associativa di almeno sei mesi.
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore-Coordiatore dell'Associazione.
5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
6. Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente è confermato dall'Autorità ecclesiale competente, ossia l'Ordinario Diocesano.
7. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
8. Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
9. Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.
10. Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.
11. Il Direttore-Coordiatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
12. Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, la Presidenza Onoraria della stessa è attribuita al Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana, il quale indicherà l'Assistente Spirituale.
13. Il Presidente Onorario esercita il suo servizio pastorale nell'Associazione, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.
14. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

15. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
16. Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.
17. Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b. la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;
 - c. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - e. la fissazione delle quote sociali;
 - f. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - g. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - h. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - i. l'eventuale richiesta di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intenda affiliarsi;
18. I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne conseguono pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.
19. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
20. Il Consiglio Direttivo decade:
- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
21. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
22. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

23. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 10 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico¹, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro².

Art. 11 – Revisione legale dei conti

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i

¹ Possibile, in alternativa prevedere la nomina di un organo collegiale.

² In caso di organo collegiale, l'incarico della revisione legale potrà essere affidato all'organo di controllo a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 12 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 13 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
 - b. proventi delle "quote associative annuali" e delle eventuali "quote integrative";
 - c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - d. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
5. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

6. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative.
7. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - Bilancio sociale e di esercizio

1. L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque: potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a 220.000 €; in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
6. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Art. 15- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 16- Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 - Diritto di rivalsa

L'Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

Art. 19 - Assicurazione

1. L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. Dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. La copertura assicurativa potrà derivare da eventuale affiliazione ad Ente e/o altra Associazione, oppure da contratto assicurativo stipulato dal proprietario degli immobili in cui l'Associazione opera, ovvero la "Parrocchia di Monzambano".

Art. 20 - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Art. 21 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

2. Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

3. Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, compreso quello ecclesiale, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

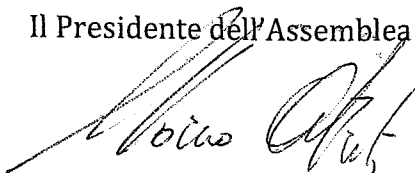
Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

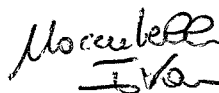
Luogo Monzambano

Data 18.01.2023

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario Verbalizzante



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

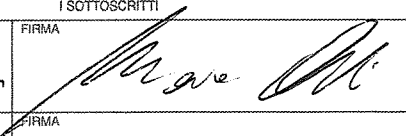
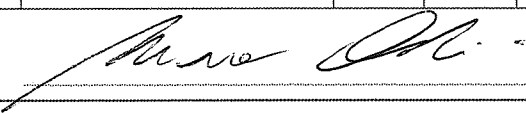
ALL'UFFICIO DI: **CASTIGLIONE DELLE STIVIERE** Foglio N. / di tot. N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: **9 0 0 0 8 6 9 0 2 0 9** DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO: **1 8 0 1 2 0 2 3** DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO: **ATTO PRIVATO - STATUTO** ADEMPIMENTO: ☐ Reg ☐ Pro ☐ Ces ☐ Ris ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	9 0 0 0 8 6 9 0 2 0 9	CIRCOLO PARROCCHIALE SAN MICHELE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
46040 MONZAMBANO	M N VICOLO CANONICA	9
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 0 0 0 8 6 9 0 2 0 9	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 1 8 0 1 2 0 2 3	N. DI REPERTORIO					
TIPOLOGIA DELL'ATTO ATTO PRIVATO - STATUTO			Foglio N. / di tot.					
DELESA								
I SOTTOSCRITTI								
CODICE FISCALE	FIRMA							
R T A M R A 7 7 S 0 9 B 2 9 6 F								
CODICE FISCALE	FIRMA							
CODICE FISCALE	FIRMA							
CODICE FISCALE	FIRMA							
CODICE FISCALE	FIRMA							
DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON L'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA								
DATI DEL DELEGATO								
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE						
NOCENTELLI	IVAN	N C N V N I 7 0 H 0 6 M 1 2 5 L						
QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI / PERTINENZE								
N.ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILI PRINCIPALI		PERTINENZA					
	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile
QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI								
N.ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILE					LOCATORE		
	N. ord. imm.	Categoria	Uso abit.	Rendita catastale	Can. conc.	Num. ord. sog.	% Possesso	Opzione ced.
Firma del richiedente la registrazione 								

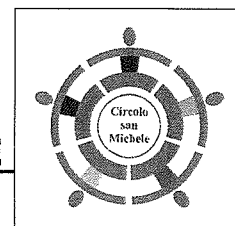


Seduta n. 7 – 18/01/2023

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE

DI TUTTI I SOCI MAGGIORENNI

CIRCOLO A.N.S.P.I MONZAMBANO



Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
Crivelli Don Riccardo	x		Nocentelli Ivan	x	
Arieti Mario	x		Tonoli Katia	x	
Gottardello Daniele	x		Zambreri Marco	x	
Bertolini Alessandro	x		Cressoni Arianna	x	
Guglielmi Marco *		x	Pecori Cristian	x	

(*) Assente giustificato. NB: i consiglieri, in caso di impedimento, sono invitati ad informare con il massimo anticipo il presidente.

In data odierna, domenica **18 Gennaio 2023**, in prima convocazione alle ore 6.00 e in **seconda convocazione alle ore 21:00**, si riunisce presso la sede del Circolo Anspi l'assemblea annuale di tutti i soci maggiorenni per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1 Saluti e introduzione;
- 2 Presentazione del nuovo Statuto per affiliazione CSI e raccolta firme

Il Presidente Mario Arieti, accertata la regolarità della convocazione, dichiara la seduta aperta

1.SALUTI E INTRODUZIONE

Il Presidente saluta soci e volontari presenti e li ringrazia per tutto il tempo che riescono a dedicare alle attività dell'oratorio.

2. PRESENTAZIONE NUOVO STATUTO E RACCOLTA FIRME PER ACCETTAZIONE

Il Presidente illustra in modo dettagliato tutti i punti dello Statuto qui allegato, rimarcando che il nostro Circolo Parrocchiale san Michele avrà sempre come scopo quello di seguire ragazzi e famiglie. Si prosegue con la raccolta firme di tutti i soci maggiorenni per approvare il nuovo Statuto. Si raggiunge il quorum stabilito per legge

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente toglie la seduta alle ore 22:28, previa stesura del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Libro Verbali Comitato direttivo-Pag. 1/1

Registrato a Castiglione delle Stiviere addì 30 GEN 23. Reg.

al n. 122 serie 3

Esatti Euro ESENTE

(E /)

con versamento D. Lgs 20/05/2012

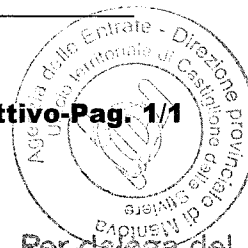
Richiedente

Tras.

Cat.

Bol.

TS



Per delega del

DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

BERNARDO FALCO